



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 31.2026

Seregno, 12 ottobre 2026

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027 – RAVVEDIMENTO SPECIALE 2020-2023

Ormai è tempo di prendere decisioni in ordine al Concordato Preventivo Biennale¹ per gli anni 2026 - 2027 in scadenza al **2 /11/2026** (essendo prorogata la scadenza naturale del 31-10-2024 scadente di sabato).

Premessa

Il concordato preventivo biennale (CPB) consente al contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla legge di concordare preventivamente, per due periodi d'imposta, il reddito rilevante ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, secondo la proposta elaborata sulla base dei dati dichiarati e di quelli rilevanti ai fini degli ISA.

La presente circolare distingue:

1. i soggetti che accedono per la prima volta al CPB relativo al biennio **2026-2027**;
2. i soggetti che hanno già aderito al CPB relativo al biennio **2024-2025** e intendono aderire a una nuova proposta relativa al biennio **2026-2027**.
3. Ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023.
4. Prospetto riepilogativo.

Principali vantaggi del Concordato Preventivo Biennale (CPB)

- Il principale vantaggio consiste nella possibilità di conoscere preventivamente il reddito e il valore della produzione netta rilevanti per i due anni **2026 e 2027**, riducendo l'incertezza derivante dall'andamento effettivo dell'attività.
- Quando il reddito effettivamente prodotto è superiore a quello concordato, il contribuente può beneficiare della tassazione parametrata al reddito concordato, ferma restando la permanenza dei requisiti e il rispetto degli obblighi previsti.
- Sono attribuite dalla normativa² possibili benefici premiali ISA: per i rinnovi 2026-2027 è previsto l'esonero dal visto di conformità entro determinati limiti e l'anticipazione dei termini di accertamento.
- La preventiva determinazione della base imponibile può agevolare la programmazione dei flussi finanziari, degli acconti e delle risorse necessarie per il pagamento delle imposte e dei contributi.
- Per chi ha già aderito al CPB 2024-2025, il rinnovo può offrire continuità nella pianificazione fiscale, sempre che la nuova proposta sia coerente con le prospettive economiche dell'attività e che siano nuovamente rispettati tutti i requisiti.

4. Principali svantaggi e profili di rischio

- Se il reddito effettivamente conseguito nel **2026** o nel **2027** è inferiore a quello concordato, il contribuente può essere tenuto a determinare le imposte sulla base del reddito concordato, salvo le specifiche ipotesi previste dalla disciplina.

¹ D.Lgs 12/02/2024 n. 13 modificato e aggiornato in ultimo dal Correttivo Omnibus 2026 – D.Lgs. 07/08/2026 Art. 28, 29.

² D.Lgs. 148/2026 art. 28



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- L'adesione riguarda entrambi gli anni **2026 e 2027**. Eventuali variazioni dell'attività, riduzioni dei ricavi, cessazioni o eventi straordinari possono rendere meno conveniente il concordato rispetto alla tassazione sul reddito effettivo.
- La violazione delle condizioni previste dall'articolo 22 può determinare la cessazione degli effetti per entrambi gli anni **2026 e 2027**, con conseguente perdita dei benefici e applicazione degli effetti previsti dalla disciplina.
- La corretta compilazione delle dichiarazioni e la coerenza dei dati comunicati ai fini ISA diventano essenziali. Dati inesatti o non corrispondenti possono incidere sulla validità del concordato e determinare la decadenza.
- La presenza di debiti tributari o contributivi definitivamente accertati riferiti al **2025** può impedire l'accesso, salvo estinzione o rispetto della soglia residua prevista dalla legge. La verifica deve essere eseguita prima dell'adesione, considerando anche sanzioni, interessi, sospensioni e rateazioni.

1. NUOVI SOGGETTI ADERENTI PER LA PRIMA VOLTA AL CPB 2026-2027

Requisiti di accesso – articolo 10

Possono accedere al CPB i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli ISA e che rispettano le condizioni previste dalla disciplina.

Il requisito patrimoniale-fiscale centrale consiste nell'assenza, con riferimento al **periodo d'imposta 2025** — cioè il periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta — di debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o di debiti contributivi, quando tali debiti siano definitivamente accertati.

L'accesso resta possibile quando il contribuente:

ha estinto i debiti entro i termini previsti;

- oppure presenta un debito residuo complessivo inferiore a **5.000 euro**, considerando anche sanzioni e interessi;
- oppure beneficia della sospensione o della rateazione, finché non intervenga la decadenza dai relativi benefici.

La verifica deve quindi essere effettuata principalmente sulla posizione esistente al **2025**, oltre che sulla sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti per l'applicazione degli ISA e per la formulazione della proposta.

Cause di esclusione – articolo 11

Non può accedere al CPB chi si trova anche in una sola delle cause di esclusione previste dall'articolo 11. Per il biennio 2026-2027, i principali riferimenti temporali sono i seguenti:

- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei **tre periodi d'imposta precedenti** a quelli cui si riferisce la proposta, cioè **2023, 2024 o 2025**;
- presenza, nei medesimi periodi **2023, 2024 o 2025**, di una condanna per i reati rilevanti indicati dalla disciplina;
- conseguimento, nel **2025** — periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta — di redditi o quote di reddito esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- adesione al regime forfetario nel **2026**, primo periodo d'imposta cui si riferisce la proposta;
- realizzazione nel **2026**, primo periodo d'imposta del biennio, di operazioni di fusione, scissione o conferimento rilevanti ai fini della disciplina, oppure modifiche della compagine sociale nei casi previsti;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- ricorrenza delle specifiche incompatibilità relative alla partecipazione a studi associati, società tra professionisti o società tra avvocati, quando non ricorra l'adesione coordinata richiesta dalla disciplina.

La verifica delle cause di esclusione deve essere svolta considerando sia la situazione del **2025**, quale periodo d'imposta precedente al biennio, sia gli eventi rilevanti riferiti al primo periodo d'imposta concordato, cioè il **2026**.

Cause di decadenza – articolo 22

Il concordato cessa di produrre effetti per **entrambi i periodi d'imposta 2026 e 2027** quando si verifica una delle ipotesi previste dall'articolo 22, tra cui:

- a seguito di accertamento, risultano attività non dichiarate oppure passività inesistenti o indeducibili per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati;
- la modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto ai dati utilizzati per la proposta;
- sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati per la definizione della proposta;
- ricorre una causa di esclusione prevista dall'articolo 11 oppure vengono meno i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 2;
- è omesso il versamento delle somme dovute in relazione alle attività di controllo previste dalla disciplina;
- sono commesse violazioni di non lieve entità secondo le ipotesi individuate dalla norma.

In caso di decadenza, restano dovute le imposte e i contributi determinati sul reddito concordato, se superiori a quelli effettivamente conseguiti.

Cause di cessazione – articolo 21

Le cause di cessazione fanno cessare il concordato essa di avere efficacia **a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica l'evento**. Ne consegue che la cessazione opera, di regola, soltanto dall'anno interessato dall'evento e non travolge automaticamente il periodo d'imposta precedente.

Per il CPB relativo al biennio **2026-2027**, le principali cause di cessazione sono le seguenti:

- **modifica dell'attività esercitata** nel corso del biennio rispetto a quella svolta nel periodo d'imposta precedente il biennio, cioè il 2025; la cessazione non si verifica quando per la nuova attività è previsto l'applicazione del medesimo ISA. La mera variazione formale del codice ATECO non è sufficiente, di per sé, quando non corrisponde a una modifica sostanziale dell'attività effettivamente esercitata;
- **cessazione dell'attività**;
- **adesione al regime forfetario**;
- **operazioni di fusione, scissione o conferimento** effettuate dalla società o dall'ente;
- **modifiche della compagine sociale** delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR che determinino un aumento del numero dei soci o degli associati, salvo le specifiche eccezioni previste dalla disciplina, tra cui il subentro di eredi in caso di decesso;
- **superamento del limite di ricavi o compensi** previsto dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA, maggiorato del 50 per cento;
- le ulteriori ipotesi previste dalla disciplina per la mancata determinazione del reddito sulla base dell'adesione al concordato nei rapporti tra il professionista e l'associazione o società tra professionisti o tra avvocati cui partecipa.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Effetti temporali della cessazione

La cessazione si verifica **a partire dall'anno nel quale si realizza la causa**. Pertanto, se un contribuente aderente al CPB 2026-2027 cessa l'attività nel **2027**, il concordato conserva efficacia per il **2026** e cessa per il **2027**. Nello stesso modo, una modifica dell'attività o un'altra causa di cessazione verificatasi nel 2026 produce effetti dal 2026.

Questa disciplina si differenzia dalla decadenza: la decadenza prevista dall'articolo 22 determina, invece, la cessazione degli effetti per **entrambi i periodi d'imposta** del biennio, quindi per il 2026 e il 2027.

2 - SOGGETTI CHE RINNOVANO IL PRECEDENTE CPB 2024-2025

Il soggetto che ha aderito al CPB per gli anni **2024 e 2025** e intende aderire a una nuova proposta deve considerare il biennio successivo **2026-2027**.

Il rinnovo non costituisce una proroga automatica del precedente accordo. È necessario aderire a una nuova proposta e verificare nuovamente i requisiti di accesso, l'assenza delle cause di esclusione e la correttezza dei dati utilizzati per l'elaborazione della proposta.

Per il rinnovo, l'espressione **"periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta"** indica il **2025**, cioè l'anno immediatamente precedente al nuovo biennio 2026-2027.

Requisiti di accesso al rinnovo

Il precedente CPB 2024-2025 non determina automaticamente il diritto di aderire al nuovo biennio. Devono essere nuovamente verificati, con riferimento al **2025**:

- l'applicabilità degli ISA e gli altri presupposti soggettivi;
- l'assenza di debiti tributari e contributivi definitivamente accertati, oppure l'estinzione dei debiti entro i termini previsti;
- il rispetto della soglia del debito residuo complessivo inferiore a **5.000 euro**, tenendo conto di sanzioni e interessi;
- l'assenza delle cause di esclusione dell'articolo 11;
- la correttezza e completezza dei dati dichiarati e dei dati rilevanti ai fini ISA.

La posizione del **2025** assume una particolare rilevanza perché rappresenta sia l'ultimo anno del precedente CPB sia il **periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la nuova proposta**.

L'Agenzia delle Entrate³ ricorda che i contribuenti che intendano rinnovare il concordato 2024-2025 anche per il biennio 2026-2027 devono indicare nel rigo P04 del modello CPB il **reddito effettivo prodotto** dal contribuente nel periodo d'imposta 2025, non rilevando, a tal fine, il corrispondente reddito concordato (il medesimo criterio si applica anche per il rigo P05, relativo al valore della produzione netta).

Cause di esclusione nel rinnovo

Per il nuovo biennio 2026-2027, le cause di esclusione devono essere ricalcolate secondo i riferimenti temporali del nuovo accordo:

i tre periodi d'imposta precedenti a quelli cui si riferisce la proposta sono **2023, 2024 e 2025**;

- il periodo d'imposta precedente a quelli oggetto della proposta è il **2025**;
- il primo periodo d'imposta oggetto del nuovo concordato è il **2026**;
- il secondo periodo d'imposta oggetto del nuovo concordato è il **2027**;

³ Circolare 8/E del 6 ottobre 2026



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- le operazioni straordinarie e le modifiche della compagine sociale rilevanti ai fini dell'esclusione devono essere verificate, in particolare, con riferimento al primo anno del nuovo biennio, cioè il **2026**.

Il fatto di aver rispettato il precedente CPB 2024-2025 costituisce un elemento storico favorevole, ma non sostituisce la verifica dei requisiti e delle cause di esclusione riferiti alla nuova proposta.

Decadenza dal nuovo concordato rinnovato

In caso di rinnovo per il biennio **2026-2027**, la decadenza produce effetti per entrambi gli anni **2026 e 2027** quando ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 22.

La decadenza dal nuovo CPB deve essere tenuta distinta dalle eventuali vicende del precedente CPB 2024-2025. Le violazioni riferite agli anni **2024 o 2025** devono essere valutate in relazione al precedente concordato; le violazioni riferite agli anni **2026 o 2027** rilevano invece ai fini del nuovo biennio, secondo le condizioni previste dall'articolo 22.

Conclusioni - Verifiche operative consigliate

Prima dell'adesione è necessario documentare almeno i seguenti controlli:

1. controllo dei debiti tributari e contributivi definitivamente accertati al **2025**;
2. verifica dell'eventuale estinzione dei debiti o della soglia residua di **5.000 euro**;
3. controllo delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni **2023, 2024 e 2025**;
4. verifica delle condanne e delle altre cause di esclusione riferite al triennio rilevante;
5. controllo della quota di redditi esenti, esclusi o non concorrenti relativa al **2025**;
6. verifica del regime fiscale applicato nel primo anno del nuovo biennio, cioè il **2026**;
7. controllo di fusioni, scissioni, conferimenti e modifiche della compagine sociale rilevanti nel **2026**;
8. verifica della correttezza dei dati ISA utilizzati per la proposta;
9. per i rinnovi, verifica separata degli eventuali profili che possono incidere sul precedente CPB 2024-2025;
10. confronto tra reddito concordato, reddito storico e reddito prospettico per gli anni **2026 e 2027**.

3 - RAVVEDIMENTO SPECIALE COLLEGATO AL CPB

Il ravvedimento speciale costituisce una misura distinta rispetto al ravvedimento operoso ordinario e consente, a determinate condizioni, di regolarizzare alcune annualità pregresse mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP.

Per il biennio **2026-2027**, la misura riguarda i soggetti che:

- hanno applicato gli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**;
- hanno aderito al CPB per il biennio **2024-2025**;
- rinnovano l'adesione al concordato per il biennio **2026-2027** entro i termini previsti dalla disciplina.

Annualità interessate

Il ravvedimento può riguardare, anche singolarmente, le annualità d'imposta dal **2020 al 2023**. Non riguarda, invece, i periodi d'imposta **2024, 2025, 2026 e 2027**, che devono essere tenuti distinti dalle annualità pregresse oggetto della regolarizzazione.

Modalità e effetti

La regolarizzazione si perfeziona mediante il versamento dell'imposta sostitutiva determinata secondo le modalità previste dalla disciplina, con riferimento al reddito dichiarato, al livello di affidabilità fiscale e alle



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

percentuali di incremento applicabili. Per le annualità **2020 e 2021** è prevista la riduzione del 30 per cento delle imposte sostitutive.

Il perfezionamento del ravvedimento impedisce, per le annualità interessate, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, salvo il verificarsi delle specifiche ipotesi di perdita del beneficio previste dalla legge. La misura non comporta l'assoggettamento a IVA dei maggiori imponibili oggetto di regolarizzazione.

Versamento e cause di perdita del beneficio

Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure mediante rateizzazione, secondo il numero massimo di rate e i termini stabiliti dalla disciplina applicabile. Per il ravvedimento collegato al rinnovo del CPB 2026-2027, la circolare dell'Agenzia delle entrate richiama la possibilità di versare l'imposta sostitutiva relativa alle annualità 2020-2023 e, per i periodi oggetto del nuovo concordato, di rateizzare senza interessi le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte.

Il beneficio può venire meno, tra l'altro, in caso di:

- decadenza dal CPB;
- mancato perfezionamento della rateizzazione;
- notifica, prima del pagamento in unica soluzione o della prima rata, di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto di accertamento o di un atto di recupero di crediti inesistenti, nei casi previsti;
- dichiarazione infedele delle cause di esclusione dagli ISA o verificarsi delle ulteriori condizioni ostative previste dalla disciplina.

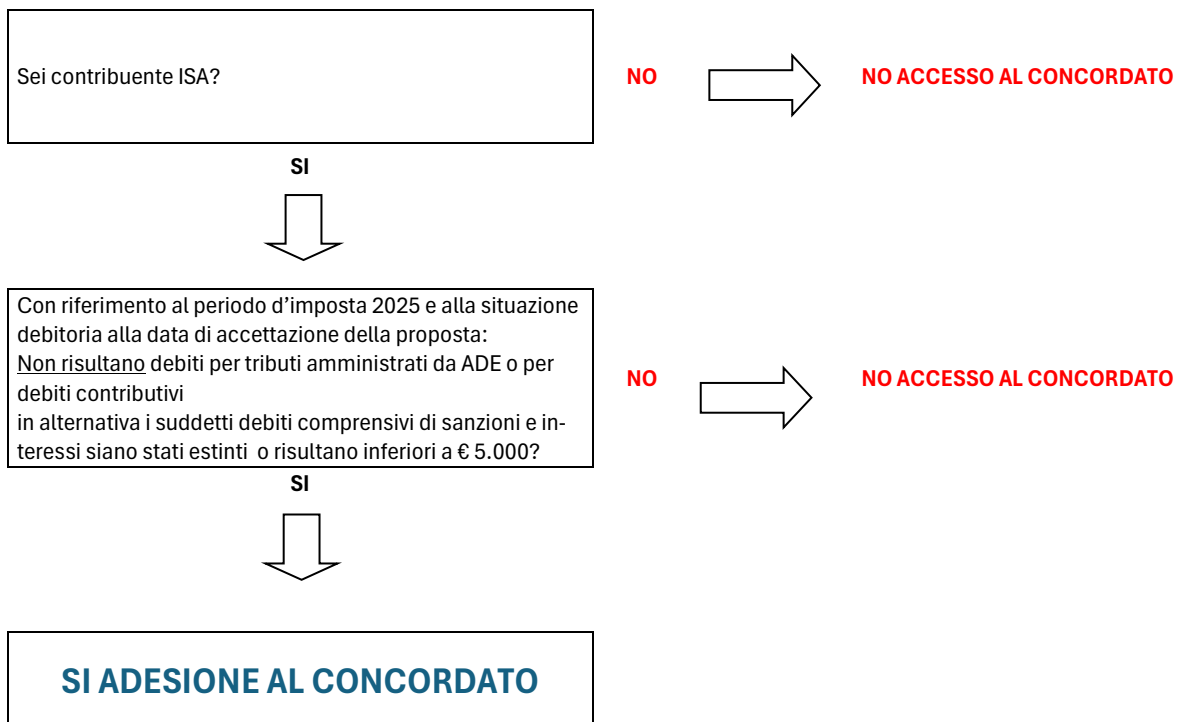
Le somme eventualmente già versate non sono restituite in caso di perdita del beneficio. Il ravvedimento speciale deve quindi essere valutato separatamente dall'opportunità economica del rinnovo del CPB, verificando per ciascuna annualità l'ammontare dell'imposta sostitutiva, la convenienza della regolarizzazione e l'assenza di cause ostative.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

4. PROSPETTI RIEPILOGATIVI

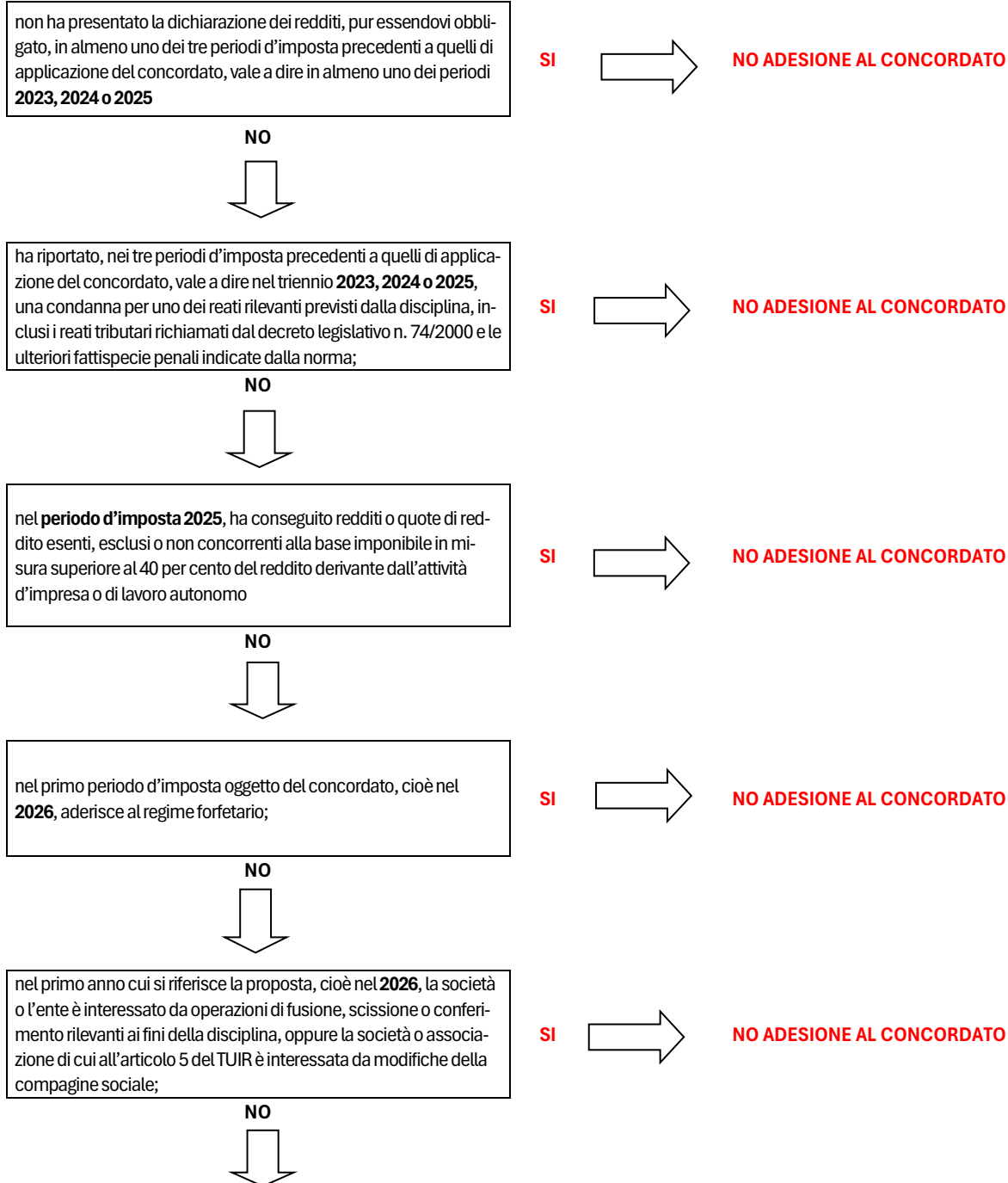
REQUISITI DI ACCESSO (Art. 10) DLgs 12.2.2024 n. 13 - SOGGETTI ISA





STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

CAUSE DI ESCLUSIONE (Art. 11) DLgs 12.2.2024 n. 13 - SOGGETTI ISA





STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ricorrono le specifiche condizioni introdotte per i soggetti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipano contemporaneamente ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati, quando non vi sia adesione coordinata al concordato per i medesimi periodi d'imposta.

SI



NO ADESIONE AL CONCORDATO

NO



SI ADESIONE AL CONCORDATO



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

CAUSE DI DECADENZA PER ENTRAMBI I PERIODI D'IMPOSTA 2026 -2027 (Art. 22)

1 co	a	A seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato (2026-2027) o in quello precede (2025) risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'indeducibilità di passività dichiarate, superiori al 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati.
1 co	b	A seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato (2025) , risultano errori od omissioni nei dati comunicati per la determinazione della proposta, tali che il reddito o il valore della produzione netta, ricalcolati sulla base dei dati corretti, risultino superiori di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore della produzione netta concordati.
1 co	c	Risultano risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2;
2 co	a	Reati tributari che integrano fattispecie del D.Lgs. 74/2000 periodi 2025 ⁴
2 co	b	Comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA che determina un reddito concordato inferiore di oltre il 30% rispetto a quello risultante dai dati corretti ²
2 co	c	1 Omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e 770 (per gli anni 2026-2027)
2 co	c	2 Violazioni relative ai corrispettivi telematici e alla certificazione dei corrispettivi, contestate almeno tre volte in giorni diversi (per gli anni 2026-2027).
2 co	c	3 Mancata esibizione dei documenti e dei registri contabili in sede di accertamento (D.Lgs 471/97 Art 9,co 2) (per gli anni 2026-2027).
2 co	c	4 L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (per gli anni 2026-2027)

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

⁴ E possibile ravvedimento art 13 D.Lgs 472/1997



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

CESSAZIONE DEL CONCORDATO (ART. 21)

Il Concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

1 co	a	Modifica dell'attività con applicazione di diverso codice ISA (Soggetti ISA e Forfetari)
1 co	b	Cessazione dell'attività di impresa e lavoro autonomo (Soggetti ISA e Forfetari).
1 co	b-bis	Adesione al regime forfetario (Soggetti ISA).
1 co	b-ter	Operazioni straordinarie o modifica della compagine sociale (Soggetti ISA).
1 co	b-quater	Superamento del limite di ricavi di € 7.746.853,50 e compensi per € 150.000,00.
1 co	B - quinquies	Mancata determinazione del reddito sulla base dell'adesione al concordato nei rapporti tra il professionista e l'associazione o società tra professionisti o tra avvocati cui partecipa.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

Normativa di riferimento:

D.Lgs. 12.02.2024 n. 13

Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 17 settembre 2024

Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026

Ns. Circolare Studio n. 23 del 2 agosto 2024.

Ns. Circolare Studio n. 21 del 5 agosto 2026.

Ns. Circolare Studio n. 26 del 26 agosto 2026.